

**ENERGIA – RISARCIMENTO DANNI DA RITARDO: Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 16 luglio 2024, n. 6411**

**1. Energia -Risarcimento danni da ritardo nella conclusione del procedimento di a.u. – Mancanza del danno -Infondatezza della domanda risarcitoria.**

1. E' evidente che se l'autorizzazione richiesta non poteva essere concessa non vi è spazio per poter richiedere i danni per non aver fruito di tariffe incentivanti che avrebbero richiesto il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Al di là delle responsabilità sull'eccessiva durata del procedimento, non vi è stato il conseguimento del bene della vita che almeno in teoria avrebbe potuto far ottenere i benefici auspicati.

Manca, pertanto, qualsiasi danno da valutare.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 luglio 2024 il Cons. Ugo De Carlo e vista l'istanza di passaggio in decisione dell'appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tar Bari la società NCD Divisione Eolica s.r.l. ha chiesto la condanna della Regione Puglia al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) subiti in conseguenza della tardiva conclusione del procedimento di autorizzazione unica (A.U.) ex art. 12, d.lgs. n. 387/03, richiesta con istanza del 24.12.2007, per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Torremaggiore.

La società ricorrente, in particolare, considerato che la conclusione del procedimento era avvenuta ben oltre il termine di 180 giorni previsto dalla norma, ha lamentato la lesione della libera autodeterminazione negoziale derivante dalla situazione di incertezza che l'aveva indotta a scelte imprenditoriali che non sarebbero state compiute se avesse tempestivamente ricevuto, con l'adozione del provvedimento nel termine previsto, la risposta dell'amministrazione.

2. Il T.a.r. con la sentenza impugnata ha respinto il ricorso sulla base dell'assunto per cui la richiesta risarcitoria non era stata provata da parte ricorrente.

Il giudice di prime cure, dopo aver richiamato i principi espressi dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 5 del 2018, ha rilevato che la domanda risarcitoria avanzata a parte ricorrente non era stata corredata né dall'allegazione delle scelte pregiudizievoli né dalla precisa indicazione del danno.

3. La citata sentenza del Tar Bari è stata impugnata dalla società NCD Divisione Eolica s.r.l. con atto di appello con cui sono state sostanzialmente riprodotte le censure non accolte in primo grado poste in chiave critica rispetto alla sentenza avversata.

In particolare, con il primo motivo parte appellante deduce *l'error in iudicando* per il mancato riconoscimento del risarcimento del danno da ritardo poichè, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, sussistono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie generatrice del diritto al risarcimento del danno patrimoniale.

Con il secondo motivo, invece, viene riproposto il profilo relativo al risarcimento del danno non patrimoniale.

4. La Regione Puglia si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello.

5, L'appello non è fondato.

La società appellante in data 27 dicembre 2007 presentava istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 90 MW sito nel Comune di Torremaggiore. Dopo alcuni chiarimenti tecnici forniti da Terna l'appellante richiedeva alla Provincia di Foggia – Assessorato alle Risorse Ambientali di attivare la procedura di VIA, ai sensi della L.R. n. 11/2001 e della Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi della D.G.R. n. 304/2006. Alcuni giorni dopo forniva all'Ufficio Energia ulteriore documentazione necessaria per lo sviluppo del procedimento. Veniva poi presentato un ricorso in materia di silenzio in relazione alla richiesta presentata alla Provincia di Foggia cui veniva ingiunto dal T.a.r. di decidere entro novanta giorni.

Seguiva un contenzioso con l'Ufficio energia che successivamente dava atto che solamente in data 31 marzo 2011 era stata depositata l'attestazione di avvenuta consegna del progetto definitivo agli Enti/Amministrazioni coinvolti nel procedimento.

La conferenza di servizi prevista dall'art. 12 d.lgs. 387/2003 veniva avviata subito ma si arrestava per la nota della Direzione Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Puglia del 16 dicembre 2011 che esprimeva parere sfavorevole alla realizzazione dell'impianto anche per l'interferenza di n. 4 aerogeneratori con un ATE di tipo "C" del PUTT/p regionale - dichiarava la propria disponibilità ad escludere le 4 torri eoliche dal progetto proposto, con conseguente ridimensionamento a n. 24 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW.

Seguiva un'ulteriore complessa fase del procedimento all'esito della quale l'Ufficio energia in data 26 giugno 2013, negava l'autorizzazione in relazione ai rilievi ritenuti ostativi e riferiti a profili di criticità afferenti alla realizzazione della stazione di trasformazione 150/380 kV.

Il provvedimento veniva impugnato al T.a.r. con esito negativo mentre veniva accolto l'appello innanzi al Consiglio di Stato per ragioni procedurali.

Una volta ripetuto il procedimento la conclusione finale era negativa ed il Consiglio di Stato in sede di ottemperanza rigettava la richiesta della società di dare corretta esecuzione alla sentenza.

E' evidente che se l'autorizzazione richiesta non poteva essere concessa non vi è spazio per poter richiedere i danni per non aver fruito di tariffe incentivanti che avrebbero richiesto il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Al di là delle responsabilità sull'eccessiva durata del procedimento, non vi è stato il conseguimento del bene della vita che almeno in teoria avrebbe potuto far ottenere i benefici auspicati.

Manca, pertanto, qualsiasi danno da valutare.

7. La particolarità della vicenda nel suo complesso sviluppo procedimentale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2024, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:

Oreste Mario Caputo, Presidente FF

Raffaello Sestini, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore